

Lo ha reso noto l'Ambasciata d'Italia a Berna

Previdenza professionale: Pagamento in capitale della prestazione di libera uscita dopo il 1° giugno 2007

Con i precedenti comunicati del 15 novembre 2005 e 26 novembre 2006, l'Ambasciata ha fornito informazioni sull'entrata in vigore della "clausola di non assicurazione" per il ritiro in contanti della prestazione professionale svizzera da parte di cittadini italiani che lasciano definitivamente la Svizzera dopo il 1° giugno 2007, senza aver raggiunto l'età della pensione (65 anni).

La condizione prevista dall'art. 10 del regolamento CE 1408/71, che coordina i sistemi di sicurezza sociale, era stata sospesa per un periodo transitorio di cinque anni a partire dal 1° giugno 2002, data di entrata in vigore dell'accordo fra l'Unione Europea e la Svizzera sulla libera circolazione. Prima della scadenza del periodo transitorio, prevista appunto il prossimo 1° giugno, si è reso necessario negoziare una procedura amministrativa allo scopo di uniformare il comportamento dei beneficiari e delle amministrazioni interessate.

Un accordo procedurale al riguardo è stato firmato il 24 gennaio 2007 dai rappresentanti del fondo di garanzia del 2° pilastro e dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS). Secondo la procedura prevista, una persona che lascia definitivamente la Svizzera e rientra in Italia, può richiedere il pagamento in contanti della parte obbligatoria della prestazione professionale al momento del rientro o dopo alcuni mesi o dopo uno / più anni, mediante il formulario specifico che si può ottenere presso il Consolato o gli uffici di Patronato. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle normative nazionali in materia di tutela della riservatezza dei dati trasmessi. Il pagamento in contanti potrà essere autorizzato se l'INPS comunicherà che nel casellario centrale delle posizioni attive, alla data di riferimento (90 giorni dopo la notifica di ritiro presso l'Autorità competente in Svizzera) il richiedente non risulta iscritto all'assicurazione obbligatoria contro i rischi di invalidità, vecchiaia e superstiti. Resta inteso che la prestazione professionale svizzera potrà essere ritirata in capitale senza condizioni al compimento dei 65 anni o all'età della pensione anticipata, secondo i regolamenti delle singole Casse professionali.